Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2444

3.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2444 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 per quanto riguarda il tasso speciale dei controlli ufficiali per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 della Commissione ([2]) stabilisce, tra l'altro, tassi speciali dei controlli ufficiali per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di determinate merci al dettaglio. L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento di esecuzione stabilisce che i controlli di identità, compresi i controlli di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, in base alle quali le merci al dettaglio devono essere preimballate e recare una marcatura, devono essere eseguiti con un tasso di frequenza del 10 % su tutte le partite di determinate merci al dettaglio.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che, se le prescrizioni relative alla marcatura per il latte e i prodotti lattiero-caseari stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità deve essere ridotto all'8 % della totalità delle partite.

(4) Secondo le relazioni fornite dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e dai rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Quadro di Windsor ([3]), tutto il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari cui si applicano tali norme specifiche recano una marcatura individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058.

(6) Affinché la modifica prevista dal presente regolamento sia applicata il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tassi speciali dei controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 97, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2058/oj).

([3]) Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I controlli di identità, compresi i controlli di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, in base alle quali le merci al dettaglio devono essere preimballate e recare una marcatura, sono eseguiti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord con un tasso di frequenza dell'8 % su tutte le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 1, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN